



Ministero
delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**PATTI TERRITORIALI E CONTRATTI D'AREA
COMITATO TECNICO DI CUI AL PUNTO 8 DEL DISCIPLINARE**

SECONDA RIUNIONE – 14 APRILE 2004 – RISPOSTE AI QUESITI

D. (Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. – Patti Agricoli, Spese in economia) Si fa riferimento alla rendicontazione e alla normativa che regola i lavori in economia (ovvero con mezzi e personale propri) eseguiti dalle aziende agricole.

Il Ministero delle Attività Produttive con nota del 28/05/2002 prot. 1189108 ha previsto che la congruità dei lavori possa essere desunta sulla scorta di computi metrici estimativi, redatti in conformità al computo metrico allegato al progetto, positivamente istruito dall'Istituto Convenzionato che ne ha ritenuto i prezzi, ed al prezzario regionale in vigore alla data di avvio dell'istruttoria del patto agricolo, per le opere di miglioramento fondiario, ovvero, per le voci di spesa nello stesso non contemplate, integrato dal prezzario regionale per i lavori edili, i cui prezzi andranno decurtati del 26,5% per i lavori in economia.

Il disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del Soggetto Responsabile di Patto Territoriale ai sensi del Regolamento approvato con D.m. n. 320 del 31/07/2000 stabilisce, inoltre, che per quanto non espressamente previsto dallo stesso si assume quale normativa di riferimento la legge 488/92.

Quest'ultima in particolare prevede per le commesse interne precise modalità di rendicontazione (cfr punto 8.3 della Circolare n. 234363 del 20/11/1997); stabilendo che:

le commesse interne devono esplicitare l'oggetto della commessa stessa, le date di apertura e chiusura, i materiali impiegati, distinti tra acquisti e prelievi da magazzino, con gli estremi dei documenti di spesa ed il relativo costo, il numero degli addetti impiegati, suddivisi per categoria, e delle rispettive ore di lavorazione ed il relativo costo, le spese generali in misura congrua rispetto ai costi di gestione e, comunque, non superiore al 25% del costo della manodopera utilizzata. Il costo dei materiali prelevati dal magazzino è quello di inventario, con esclusione di qualsiasi ricarico. Il costo del personale è determinato in base a quello orario medio, ottenuto dividendo la retribuzione annua media della categoria di appartenenza, comprensiva di oneri sociali, per il numero di ore lavorative annue della categoria medesima, secondo i contratti di lavoro e dedotto il 5% per assenze dovute a cause varie.

Alle commesse interne deve essere allegato l'elenco delle fatture di acquisto o dei buoni di prelievo dei materiali, nonché un prospetto riepilogativo dei dati concernenti le prestazioni di manodopera contenente, per ciascun mese di esecuzione della commessa, il numero degli addetti impiegati, suddiviso per categoria, e quello delle ore prestate, e la relativa valorizzazione oraria. In calce a detto prospetto il legale rappresentante dell'impresa deve attestare, con le modalità di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, che le valorizzazioni sono state effettuate sulla base della retribuzione annua media, come in precedenza determinata, e del numero di dipendenti che hanno prestato la loro opera per la realizzazione della commessa.

R. Le spese per lavori in economia relativi a beni realizzati da imprese agricole sono ammissibili alle agevolazioni sulla base dei limiti e dei criteri previsti dai relativi POR e PSR, con riferimento alle iniziative istruite ed approvate sulla base del regime di aiuti 729/A/2000; per le iniziative la cui normativa di riferimento è precedente, le stesse devono rispettare le eventuali specifiche regolamentazioni regionali all'epoca vigenti, ovvero in mancanza, le indicazioni di cui alla nota del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica n. 0016496 del 17.04.2001. Va comunque chiarito che la valutazione circa gli importi da considerare ammissibili deve essere basata su computi metrici estimativi consuntivi, oltre ovviamente alle fatture di acquisto quietanzate, nel caso di eventuali materiali acquisiti.

D. (UniCredit Banca MedioCredito – Rimodulazioni, decorrenza dei termini per le spese in leasing) La Circolare MAP n. 1.233.986 del 27 marzo 2003 in merito alla rimodulazione dei Patti territoriali e dei Contratti d'area prevede, fermo restando quanto già indicato con le precedenti circolari sull'argomento, che per ciò che riguarda il computo dei nove anni di disponibilità del contributo concedibile a fronte di spese in leasing dispone che occorre fare riferimento alla data di presentazione del Patto territoriale all'istruttoria e non a quella della rimodulazione stessa.

Si chiede se correttamente, non volendo penalizzare gli investimenti attuati con la modalità del leasing rispetto a quelli effettuati direttamente - in alcune rimodulazioni si avrebbero 24 mesi per la realizzazione con spese dirette e durate negative per i contratti di leasing - si debba intendere che il termine dei nove anni per i programmi di investimento presentati a valere sui fondi della rimodulazione decorra dalla data di avvio dell'istruttoria bancaria relativa alla rimodulazione medesima. Tale interpretazione, pienamente in linea con la Circolare MAP n. 1.178.517 del 18 febbraio 2002 che disciplina la rimodulazione nei Patti territoriali, pare rafforzata dal fatto che la normativa sul leasing nonché la prassi commerciale ostacolano durate dei contratti brevi in particolare per quelli avente natura immobiliare.

R. Si confermano i contenuti della Circolare MAP n. 1233986 del 27.03.2003, i quali sono ispirati dai ridotti tempi (24 mesi) per l'ultimazione dei programmi di investimento agevolati con le rimodulazioni.

D. (Unicredit Banca Mediocredito – Dimostrazione mezzi propri nelle associazioni senza scopo di lucro). Una associazione di produttori non riconosciuta (senza scopo di lucro) ha concluso il programma di investimento effettuando l'apporto di mezzi propri attraverso versamenti da parte degli associati ed iscritti tra le voci di debito. Si chiede, in virtù della particolare forma giuridica della beneficiaria, se è possibile considerare ai fini dell'apporto dei mezzi propri, le somme versate e non iscritte tra le voci di patrimonio netto.

R. Ai sensi di quanto previsto dal punto 4 lettera b) della Circolare MAP n.1178517 del 18.02.2002 non si ritiene possibile considerare ai fini dell'apporto dei mezzi propri le somme versate ma non iscritte nelle voci del patrimonio netto.

D. (Mps Merchant S.p.a. – limite delle risorse finanziarie destinate alle infrastrutture). La Provincia di Lucca, Soggetto responsabile del Patto Generalista di Lucca, approvato e finanziato con decreto MTBPE del 21.04.2001, intende procedere alla rimodulazione delle risorse provenienti da revoche e rinunce.

Dall'ultimo tavolo di concertazione è emerso che tutti i soggetti coinvolti, pubblici e privati, sono d'accordo nel destinare le risorse finanziarie disponibili integralmente a progetti infrastrutturali pubblici.

Le motivazioni addotte dal SR sono le seguenti:

- le risorse finanziarie sono di entità modesta, circa 2M> EUR> , e distribuirle tra pochi progetti privati non sarebbe efficace per lo sviluppo locale,
- i soggetti pubblici hanno presentato schede progetto (manifestazioni di interesse) relative a interventi infrastrutturali coerenti con gli obiettivi del Patto e fortemente collegati con le attività produttive. Si tratta, per lo più, di iniziative di interesse generale relative al completamento e ampliamento delle opere già realizzate a sostegno delle attività produttive (metanizzazione aree industriali, acquedotti industriali, urbanizzazioni aree industriali...). I progetti sono inoltre ad un buon livello di progettazione (definitivo ex L.109) e mostrano elevata % di cofinanziamento da parte dell'ente richiedente (non meno del 50%),
- lo stato d'avanzamento dei progetti pubblici già finanziati nel Patto è molto buono, sia in termini di spesa effettiva che di finanziamenti erogati;

Ricordiamo che il Patto di Lucca, a cui fu garantita la copertura integrale in quanto "interessato dal sisma del 1997 o rientrante tra le aree alluvionate o di dissesto idrogeologico (omissis)" era stato decretato prevedendo il finanziamento di progetti infrastrutturali per 14,4 mln di euro (pari a ca. 28 mld. di vecchie lire) di contributi contro 12,7 mln. di euro (pari a 24,7 mld. di vecchie lire) di contributi per i progetti privati, accogliendo l'interpretazione estensiva del limite dei 30 mld. (di lire) sui 100 potenziali, da destinare ai progetti pubblici.

In data 27 marzo 2003 il MAP è intervenuto sulla questione con la Circolare n. 1.233.986 in cui ha ribadito che per le Rimodulazioni di Risorse "il limite del 30% delle risorse posto dal punto 2.9 della delibera cipe del 21.3.97 per l'utilizzo delle somme destinate dal cipe stesso per le opere infrastrutturali è da computarsi sull'ammontare complessivo delle risorse originariamente concesse con il decreto di approvazione del patto".

Da parte ns., considerata l'ammissione a decreto originaria, riteniamo si possa consentire una deroga alla predetta Circolare, ammettendo la presentazione di una Rimodulazione di Risorse destinata esclusivamente ai progetti pubblici in cui il contributo destinato a quest'ultimi, al netto di eventuali rinunce o revoche intervenute nel Patto originario, non possa peraltro superare il limite massimo di 15.493.707 euro (pari a 30 mld. di vecchie lire) complessivi (Patto originario + nuova Rimodulazione).

R. Si ribadisce che questo Comitato esamina esclusivamente i quesiti riguardanti problematiche che non trovano chiara, univoca ed esaustiva risposta nella normativa vigente, ovvero riferiti a situazioni particolari su cui si ritiene opportuno un esame approfondito al fine di definirne il corretto inquadramento nell'ambito dell'assetto normativo vigente. Questo Comitato non può in nessun caso derogare alla normativa vigente e pertanto, nel caso in esame, non può che rimandare a quanto previsto dalla Circolare MAP del 27.03.2003.

D. (Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. – Calcolo contributo in Leasing, annualità) Si presenta il caso di un contratto di leasing della durata di 60 canoni mensili con data di decorrenza dal 1 giugno 2002 con la seguente articolazione temporale: 7 canoni nel 2002, 12 nel 2003-2004-2005-2006 e 5 canoni nel 2007.

La Delibera Cipe del 22 giugno 2000 afferma che "l'ammontare del contributo leasing verrà erogato alle imprese in quote annuali di uguale importo unitario in numero pari alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante contratto di locazione finanziaria".

Tale Delibera Cipe non specifica se si debbano prendere in considerazione gli anni solari o le annualità nelle quali ricade il pagamento dei canoni di leasing.

Nel caso di cui sopra, prendendo in considerazione gli anni solari, il contributo verrebbe erogato in 5 quote mentre tenendo in considerazione le annualità in cui vengono pagati i canoni, il contributo verrebbe erogato in 6 quote.

Si richiedono chiarimenti circa il corretto metodo da seguire per stabilire il numero di quote annuali in cui erogare il contributo leasing.

R. Ai sensi della deliberazione CIPE n. 69 del 22.06.2000 l'ammontare del contributo in leasing è erogato alle imprese beneficiarie in quote annuali di uguale importo unitario (più correttamente in quote annuali finanziariamente equivalenti) in numero pari alla durata contrattuale, espressa in anni, del sottostante contratto di locazione finanziaria. Nel caso in esame, essendo la durata del contratto di leasing di 60 mesi e quindi di 5 anni, dovranno essere erogate 5 quote annuali di uguale importo, la prima delle quali alla fine dei primi 12 mesi.

D. (Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. – Calcolo contributo in Leasing, T.U.R.) Si presenta il caso di una impresa agroindustriale ammessa a contributo in un Patto specializzato nel settore dell'agricoltura e della pesca che in sede di rendicontazione finale ha rendicontato beni acquistati con il sistema della locazione finanziaria.

Ai fini del ricalcolo del contributo *le modalità applicative per la concessione delle agevolazioni tramite leasing alle iniziative incluse in Patti Territoriali e Contratti d'Area in applicazione della delibera Cipe del 22 giugno 2000* prevedono che "l'ammontare del contributo leasing suddiviso per un numero di quote pari alla durata del contratto di leasing e ciascuna quota, con esclusione della prima erogabile immediatamente e delle eventuali quote eccedenti il vincolo di nove anni precedentemente indicato, verrà rivalutata al TUR vigente alla data di istruttoria per assicurare l'uguaglianza finanziaria delle quote".

Si chiede se anche per i Patti Agricoli vada effettivamente applicato il tasso di rivalutazione vigente alla data di istruttoria (maggio 2000) o quello vigente alla data in cui gli stessi sono stati finanziati (2001)

R. Come previsto dalla deliberazione CIPE n. 69 del 22.06.2000 e come riportato nello stesso quesito, si conferma che il T.U.R. da applicare nel calcolo del contributo in leasing è quello vigente alla data di istruttoria.